

COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI (SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA)

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 03.04.2020

Art. 1 – Principi generali

1. La materia è contrattualmente disciplinata:
 - dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 e art. 13 del CCNL 09.05.2006 per il Comparto degli Enti Locali;
 - dagli artt. 50 e 51 del CCNL 16.05.2001 per i Segretari Comunali.
2. Per la misura massima del valore nominale del buono si fa riferimento al limite introdotto con la l. 95/2012. Per quanto riguarda la cumulabilità si fa riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale secondo quanto previsto dai CCNL di Comparto vigenti per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali e per il Segretario Comunale, nel caso di segreteria non convenzionata o segreteria convenzionata in cui il Comune di Ligosanto sia capofila.
4. Il Comune di Ligosanto, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali e generali vigenti, assicura al proprio personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, il servizio sostitutivo di mensa alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.
5. Per espressa previsione contrattuale, in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità.
6. Non è previsto nessun rimborso per i pasti usufruiti al di fuori della modalità descritta nel presente regolamento.
7. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
8. Si ha diritto all'utilizzo di un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, secondo quanto previsto al successivo art. 3.
9. L'utilizzo del buono pasto è regolato dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario che il lavoratore presti l'attività lavorativa con le modalità previste al successivo art. 3;
 - il pasto va consumato sempre al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, mediante una rete di esercizi convenzionati con il fornitore dei citati buoni pasto.

Art. 3 – Diritto all'attribuzione/utilizzo del buono pasto

1. Ha diritto all'attribuzione/utilizzo di un buono pasto il personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato contrattualizzato, con esclusione quindi del personale non contrattualizzato (es: tirocinanti, LSU, lavoro flessibile, ecc...).
2. Hanno diritto al buono pasto, alle condizioni stabilite dall'art. 1, attraverso l'attribuzione di un buono per ogni giornata lavorativa:
 - a) il personale dipendente di cui al comma 1 che effettua i rientri pomeridiani previsti dalla propria articolazione oraria. La pausa pranzo viene effettuata nell'intervallo di tempo tra le ore 12,30 e le ore 15,00, con un intervallo obbligatorio dall'orario di uscita a quello del rientro pomeridiano di almeno 30 minuti e non superiore a un'ora e 30 minuti; le ore effettivamente svolte non devono essere inferiori a 8, salvo quanto previsto al comma 6;
 - b) la medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero debito orario debitamente autorizzate, purchè le ore effettivamente svolte non siano inferiori a 8 (salvo quanto previsto al comma 6), con un intervallo dall'orario di uscita a quello del rientro pomeridiano di almeno 30 minuti e non superiore a un'ora e 30 minuti;
 - c) il personale dipendente che svolge lavoro straordinario in occasione di elezioni o referendum, purchè le ore di lavoro effettivamente svolte non siano inferiori a 8 (salvo

quanto previsto al comma 6), con un intervallo dall'orario di uscita a quello del rientro pomeridiano di almeno 30 minuti e non superiore a un'ora e 30 minuti. La richiesta di erogazione del buono pasto in occasione di straordinario elettorale deve essere vistata per regolarità dal Responsabile del Servizio Elettorale. La relativa spesa sarà imputata a carico delle spese elettorali rimborsabili dallo Stato, nel caso di elezioni politiche o referendum, o dalla Regione in caso di consultazioni regionali; nel caso di concomitanza con le elezioni comunali, si seguirà il criterio di ripartizione stabilito dallo Stato;

- d) il personale dipendente in trasferta, la cui durata sia inferiore alle 8 ore, comprendendosi in tale tempo, ai sensi dell'art. 70 octies del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, anche il tempo di viaggio, semprechè tale trasferta si rivolga al di fuori del territorio comunale.
3. il personale dipendente in trasferta, la cui durata sia uguale o superiore alle 8 ore, comprendendosi in tale tempo, ai sensi dell'art. 70 octies del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, anche il tempo di viaggio, semprechè tale trasferta si rivolga al di fuori del territorio comunale, non ha diritto al buono pasto, in quanto il valore del pranzo verrà rimborsato in base alle regole che disciplinano il trattamento di missione.
4. L'erogazione del buono pasto in giornate diverse dai giorni di rientro ordinario, è subordinata alla preventiva e motivata richiesta del Responsabile di Settore interessato.
5. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata dagli idonei sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze.
6. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa spetta una sola volta al giorno, per la pausa compresa fra il lavoro antimeridiano e il lavoro pomeridiano, di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a un'ora e 30 minuti.
7. Concorrono al raggiungimento delle 8 ore utili per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze dal servizio, purchè vi sia comunque il rientro pomeridiano:
 - a) permessi brevi;
 - b) riposi giornalieri (allattamento);
 - c) permessi L. 104/1992;
 - d) assemblea sindacale;
 - e) sciopero.

Art. 4 – Esclusione dall'utilizzo/fruizione del buono pasto

1. Il buono pasto non spetta al lavoratore che presta servizio nelle ore pomeridiane, e poi prosegue nelle ore serali.
2. Non danno diritto al buono pasto le assenze giornaliere dal servizio a qualsiasi titolo.
3. Il buono pasto non spetta per le giornate di lavoro agile di cui all'art. 18, comma 3 della Legge n. 81/2017.

Art. 5 – Valore e utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico è fissato con Deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 45, comma 4 del CCNL 14.09.2000.
2. Il valore nominale rappresenta il valore spendibile dal dipendente presso gli esercizi convenzionati.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1 comma 677 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i buoni pasto elettronici sono esenti da ritenute fiscali fino all'importo unitario di € 8,00
4. I buoni elettronici non sono cedibili a terzi e sono cumulabili nei limiti stabiliti dall'art. 4 lettera f) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017.

Art. 6 – Modalità di erogazione dei buoni pasto elettronici

1. L'ente provvederà:

- a consegnare una card nominativa a ciascun dipendente;
- a caricare entro la fine del mese successivo i buoni pasto spettanti nel mese precedente, secondo la rilevazione del sistema presenze.

Art. 7 – Furto o smarrimento della card

1. Nel caso di furto o smarrimento della card il dipendente dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio personale tale circostanza, corredata da denuncia all'Autorità di P.S., al fine di permettere la comunicazione al fornitore, che provvederà al blocco della card. I buoni eventualmente sottratti non verranno rimborsati.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 01.01.2020.